

Contributi a disabili gravi per favorire la permanenza nella loro abitazione (art.10 LR 29/97)

Per che cosa si può chiedere il contributo

Sono ammissibili le richieste di contributo relative alle spese già effettuate nel corso del 2004 per l'acquisto di strumentazioni, ausili e attrezzature comprese nelle tre categorie previste all'articolo 10 della LR 29/97, fermo restando quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8 della medesima LR 29/97, in base al quale le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente.

Prima di presentare domanda è pertanto opportuno leggere bene le informazioni riportate al punto successivo e verificare se le strumentazioni, presidi e ausili richiesti possono essere erogati, in particolare, attraverso la legge 13/89 in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (competenza Comune di residenza), oppure attraverso il DM 332/99 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (competenza Azienda USL di residenza – Ufficio Protesi e Ausili).

Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa. Per spese effettuate in data successiva al 31.12.2004 sarà possibile presentare domanda entro il 1 marzo 2011.

I contributi possono riguardare:

a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

Sono comprese in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche *funzionali ai bisogni della persona*, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane...), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte...) e per componenti (ad es. ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche...), strumentazioni per il controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando...), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio videocitofono o campanello d'allarme...), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza.

Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell'abitazione (ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti...). Per tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.

Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.

b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.

Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona (ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno (ad es. pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali), acquisto e installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (ad es. stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi...).

1

Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (ad esempio, sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbragatura...).

c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e

riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio, lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per gravi limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza continuativa dall'uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagiati condizioni logistico e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne.

In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali Personal Computer, periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso, monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante...), ausili per accesso al PC (ad esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse...), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per ergonomia, voltapagine...), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al DM 332/98, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al DM 332/98.

Entità del finanziamento

- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 13.944 EURO per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente punto 3;
- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 11.799 EURO per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente punto 3;
- 50% della spesa sostenuta su un tetto massimo di spesa ammissibile di 4.290 EURO per gli interventi di cui alla lettera c) del precedente punto 3.

I Soggetti ammessi a finanziamento possono presentare ogni anno una sola domanda di contributo riguardante uno o più ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti nelle tre categorie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 10 della LR 29/97, fermi restando per ogni categoria il tetto massimo di spesa ammissibile sopra riportato, nonché un tetto massimo di spesa ammissibile pari a EURO 13.944 in caso di acquisto di ausili, attrezzature, arredi o strumentazioni rientranti in più di una delle tre categorie di cui trattasi